



PROT. N. c_g950 – 12141/P

POZZA DI FASSA, 10 dicembre 2015

OGGETTO: Ordinanza n. 102/2014

IL SINDACO

Viste le recenti precipitazioni nevose e l'impossibilità di attuare misure idonee per assicurare la sicurezza della circolazione ordinaria sulle strade comunali delle Valli de Sèn Nicolò e Monzoni, dovuta alla loro particolare posizione orografica che determina una costante presenza di neve e ghiaccio sulla sede stradale nella stagione invernale;

Vista la richiesta del presidente della società Buffaure s.p.a. assunta in data 9 dicembre 2014 al prot. n.12116, in merito alla chiusura della strada della Val San Nicolò dalla località "Vidor" alla località "Val de Bufaure", per l'apprestamento della pista da sci n. 11/5/2 denominata "Buffaure";

Preso atto che la carreggiata della strada della Val de Sèn Nicolò nel tratto dalla località "Vidor" alla località "Val de Bufaure" nella stagione invernale viene occupato in più tratti dalla pista da sci "Buffaure";

Considerato che vi sono delle possibilità alternative per il transito nei tratti in cui la sede stradale viene occupata della pista "Buffaure" e precisamente:

- dalla località "pont de Garnetè" alla località "pont di Serai" vi è la possibilità di transitare sulla strada forestale "de Boresch", classificata di tipo "B", in sinistra orografica del torrente San Nicolò, che permette di raggiungere le valli San Nicolò e Monzoni senza transitare sulla strada comunale che, dalla località "Vidor" alla località "Pont di Serai", viene occupata interamente dalla pista da sci "Buffaure";
- in località "Capitel", in corrispondenza della chiesetta, la circolazione stradale potrà essere deviata sul lato opposto alla pista da sci (verso il ristorante "Malga Crocefisso") così pure in corrispondenza del ponte sul torrente "rio Monzoni", vi è la possibilità di realizzare un passaggio parallelo e delimitato a monte dello stesso;
- in località "Pians da l'Ancona" dove la pista che scende dal bosco interseca ed occupa interamente la sede stradale, sono stati eseguiti dei lavori per permettere la creazione di un passaggio rialzato attiguo alla pista stessa che permetta il transito verso la Val San Nicolò collegando i due tratti di strada che andranno opportunamente delimitati;

Verificata dunque la possibilità di una viabilità alternativa per la circolazione verso le Valli San Nicolò e Monzoni senza interessare il tracciato della pista da sci;

Constatato peraltro che alla data odierna il manto nevoso presente sulla sede stradale non permette l'apprestamento dei tracciati escursionistici autorizzati dal Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento;

Al fine di tutelare l'incolinità dei cittadini, di evitare incidenti alle persone e alle cose nonché di tutelare il particolare ambiente montano dell'intero territorio comunale;

Visto il D.lgs 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Constatata l'opportunità di prevedere permessi subordinati a speciali condizioni e cautele, ai sensi di quanto previsto dall'ottavo comma dell'art.6 del D.lgs 30 aprile 1992 n°285;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 23.06.2009 e successive modifiche;

ORDINA

1. l'istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** per ogni sorta di veicoli a motore sulle strade delle Valli San Nicolò e Monzoni dalla località "Vidor" in poi.
2. l'istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO PER PEDONI** per tutti i soggetti non ravvisabili come sciatore così come definito dall'art. 30/ter, 1° comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987 n. 11-51/Legisl, sulla strada della Valle San Nicolò dalla località "Vidor" alla località "Pont di Serai", tratto occupato interamente dalla pista da sci "Buffaure".
3. In deroga a quanto espresso nel punto 1. è autorizzato il transito:
 - a) ai mezzi adibiti ai servizi di soccorso e di polizia;

- b) ai mezzi di servizio del Comune di Pozza di Fassa e della società Buffaure S.p.A.;
- c) esclusivamente dalla località "Pont di Serai" in poi, ai veicoli di proprietà o nella documentata disponibilità di tutti coloro che sono autorizzati a circolare sulla strada forestale "de Boresch" ai sensi dell'art. 100 della L.P. 23.05.2007 n. 11, a condizione che i conducenti dei relativi veicoli verifichino preventivamente la possibilità di transitare in sicurezza e se del caso, in relazione alle contingenti condizioni del piano viabile, accertino che i veicoli utilizzati siano equipaggiati con attrezzatura adeguata per il transito su fondo stradale coperto da neve o ghiaccio.

I N C A R I C A

- La società Buffaure s.p.a. per la messa in sicurezza con idonee protezioni delle infrastrutture stradali presenti lungo i tratti di strada interessati dall'apprestamento della pista da sci "Buffaure" n. 11/5/2, per la delimitazione della pista da sci anche mediante idonee barriere o sbarramenti e, dove occorra, per la realizzazione del tracciato relativo alla circolazione verso la valle San Nicolò, dalla località "Capitel" alla località "Pians da l'Ancona" nei punti citati in premessa dove la pista da sci occupa la sede stradale;
- l'Ufficio Tecnico Comunale per l'ordinazione e la posa in opera della segnaletica verticale a norma del C.d.S.

A V V E R T E C H E

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- A norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495.

La presente ordinanza ha validità dal 10 dicembre 2014 al 28 aprile 2015.

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Alla Funivie Buffaure s.p.a. di Pozza di Fassa	Al Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese	Alla malga Crocefisso località Capitel
All'A.S.U.C. di Pozza di Fassa	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Baia Ciampiè località Ciampiè
Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	Al Distaccamento Polizia Stradale di Cavalese	Alla Baia Monzoni località Val Monzoni
Al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena	All'Ufficio Tecnico Comunale	Alla Malga Monzoni località Val Monzoni

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Della geome... dott. Tullio

